

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **179/1972** (ECLI:IT:COST:1972:179)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Udienza Pubblica del **09/11/1972**; Decisione del **05/12/1972**

Deposito del **12/12/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6420**

Atti decisi:

N. 179

ORDINANZA 5 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 329 del 20 dicembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIRELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1972 dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di Stornello Salvatore e Calabrese Silvestro, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe, pronunciata dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di Stornello Salvatore e Calabrese Silvestro, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 445 del codice di procedura penale, concernente la contestazione all'imputato, nel corso del dibattimento, di un reato concorrente, della continuazione di reato ovvero di una circostanza aggravante, dei quali non sia stata fatta menzione nella sentenza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, e dei quali risultino gli elementi costitutivi dagli atti istruttori o nel dibattimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che, con sentenza n. 11 del 29 gennaio 1971, questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, atteso che anche il riferimento, contenuto nell'ordinanza in esame, al principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) non apporta motivo che già non sia stato esaminato nella precedente sentenza nella più ampia prospettiva della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione;

che la precedente decisione deve essere, pertanto, confermata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Ispica e già dichiarata non fondata con sentenza n. 11 del 29 gennaio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.